STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AGROURBANA"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., un'associazione apolitica, di promozione sociale, che assume la denominazione di Associazione di Promozione Sociale **"Agrourbana APS"**. [In conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, l'utilizzo della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" è consentito solo dall'effettiva iscrizione dell'Associazione nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).]
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Modigliana e la sua durata è illimitata. La variazione della sede legale all'interno del Comune di Modigliana non costituisce variazione del presente Statuto. A mezzo di specifica delibera dell'Assemblea riunita in via ordinaria possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'Associazione potrà istituire sedi operative, domicili digitali, sezioni o delegazioni anche in altri comuni, in Italia e all'estero, su delibera del Consiglio Direttivo.
3. L'associazione può dotarsi di una piattaforma digitale per la gestione documentale, amministrativa e organizzativa, anche come sede virtuale di deposito atti.
4. Il logo dell'associazione, se adottato, potrà essere registrato e disciplinato dal Regolamento interno o da specifica delibera del Consiglio Direttivo.
5. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
6. L'associazione, se in possesso dei requisiti, potrà iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 2 - Finalità e principi

1. **Agrourbana** è un'associazione apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, fondata sul principio della partecipazione democratica, dell'inclusione e della promozione culturale.
2. L'associazione nasce con l'obiettivo di:
   a. Promuovere una **cultura contemporanea** capace di mettere in relazione le pratiche urbane con quelle rurali e naturali, creando nuove forme di abitare e di vivere i territori;
   b. Favorire la **rigenerazione territoriale integrata**, coinvolgendo sia le aree urbanizzate sia quelle marginali, rurali, abbandonate o in transizione, attraverso pratiche culturali, artistiche e sociali;
   c. Incentivare la **coesistenza tra paesaggio antropizzato e paesaggio naturale**, favorendo processi di valorizzazione sostenibile, resilienza e cura;
   d. Stimolare l'interesse e **l'attivazione della cittadinanza nella riscoperta del proprio territorio**, della sua memoria, delle sue risorse e delle sue potenzialità future;
   e. Contribuire alla **promozione turistica, culturale e ricettiva** dei territori, con un'attenzione particolare al patrimonio immateriale e alle comunità locali.

Art. 3 - Attività

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione promuove attività culturali, artistiche, educative, turistiche, ambientali e ricreative connesse alla rigenerazione territoriale, al dialogo tra ambiente naturale e contesto urbano, secondo le modalità indicate nel Regolamento interno, tra cui a titolo esemplificativo:
   a. **Workshop, seminari e conferenze** sui temi della rigenerazione territoriale, della cultura del paesaggio e delle pratiche contemporanee;
   b. **Festival culturali e artistici** che coinvolgano spazi pubblici, naturali e agricoli come luoghi di confronto, espressione e ricerca;
   c. **Laboratori e attività educative** rivolti a bambini, giovani, adulti, studenti di ogni ordine e grado e comunità locali, per riscoprire le relazioni tra abitato e paesaggio;
   d. **Azioni di mappatura partecipativa** e narrazione collettiva del territorio, delle sue trasformazioni, delle memorie e delle vocazioni;
   e. **Escursioni, camminate e attività all'aria aperta** per favorire un contatto diretto e consapevole con i luoghi;
   f. **Progetti di rigenerazione territoriale** che integrino cultura, ambiente, architettura, arte e comunità, anche tramite residenze artistiche e cantieri partecipati;
   g. **Campagne di sensibilizzazione, raccolte fondi e crowdfunding** per supportare progetti sul territorio;

h. **Collaborazioni con enti** pubblici e privati, scuole, università, imprese sociali, aziende agricole, associazioni culturali e comunità locali.
i. **Attività ricreative, di socializzazione e di autofinanziamento**, anche mediante l'allestimento temporaneo di punti ristoro e la somministrazione di alimenti e bevande, compresi prodotti alcolici nei limiti consentiti dalla legge. Tali attività saranno svolte in conformità alle normative sanitarie e amministrative vigenti e potranno essere attivate in occasione di eventi, iniziative pubbliche o attività associative.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, l'Associazione di Promozione Sociale "Agrourbana" esercita in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, tra cui:
   a. (**punto 1**) Interventi e servizi sociali, anche attraverso iniziative sul territorio che favoriscano l'inclusione, la partecipazione e il benessere collettivo;
   b. (**punto 3**) Educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso laboratori, workshop, percorsi didattici, attività di educazione ambientale, culturale e civica rivolte a tutte le fasce d'età;
   c. (**punto 4**) Interventi e prestazioni sociosanitarie connesse alla fruizione consapevole del paesaggio e alla cura degli ambienti di vita in una prospettiva di benessere fisico, sociale e psicologico;
   d. (**punto 5**) Valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, sia materiale che immateriale, attraverso pratiche di narrazione, mappatura, recupero della memoria, cura dei luoghi e rigenerazione territoriale;
   e. (**punto 6**) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, mostre, festival, eventi, escursioni e residenze artistiche;
   f. (**punto 7**) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario
   g. (**punto 8**) Attività turistiche di interesse sociale, culturale e ambientale, orientate alla scoperta lenta, sostenibile e rispettosa dei territori;
   h. (**punto 11**) Agricoltura sociale, connessa alla promozione del paesaggio agro-rurale come spazio attivo di comunità, di sperimentazione culturale e di inclusione;
   i. (**punto 14**) Servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, anche attraverso percorsi creativi legati alla cura del territorio;
   j. (**punto 17**) Servizi finalizzati all'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, finalizzati a fornire soluzioni abitative temporanee o permanenti in contesti di co-abitazione e mutualità, a favore di persone o nuclei in condizione di disagio o fragilità, anche in collaborazione con enti pubblici o privati;
   k. (**punto 18**) Promozione della cultura della legalità, della nonviolenza, della pace e della solidarietà, valorizzando il paesaggio come spazio comune di convivenza e cooperazione;
   l. (**punto 20**) Riqualificazione e rigenerazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata, favorendone il riuso culturale, educativo o comunitario.

3. L'associazione può esercitare, ex art. 6 del Codice del terzo settore, anche **attività diverse** da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale, e saranno indicate in apposita sezione del bilancio o del rendiconto, secondo quanto previsto dal D.M. 107/2021 e successive modifiche. La determinazione delle tali attività è rimessa al Consiglio direttivo osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.

4. Le modalità attuative delle attività associative, l'organizzazione operativa e i rapporti interni possono essere disciplinati da apposito Regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

5. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle **attività prestate in forma volontaria**, libera e gratuita dei propri associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, assumere **lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo**, anche ricorrendo ai propri associati.

6. L'associazione può avvalersi di consulenti, collaboratori esterni o enti terzi per il raggiungimento dei propri scopi, previa delibera del Consiglio Direttivo.

7. L'associazione potrà, altresì, attuare **raccolte pubbliche di fondi**, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 - Soci, Ammissione e Criteri di Esclusione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro che condividano le finalità, i valori e i principi espressi dallo statuto e dai regolamenti interni. Il numero dei soci è

illimitato. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, gli enti associati non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale aderenti.

2. **L'ammissione avviene automaticamente** a seguito della presentazione di apposita domanda, nella quale l'interessato dichiari di: accettare lo statuto e i regolamenti dell'associazione, condividerne i valori e le finalità e impegnarsi al rispetto delle norme interne.

3. La qualifica di socio ha **durata illimitata**. **La perdita della qualità di socio** avviene per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di **revocare l'adesione** qualora, anche successivamente all'ammissione, il socio tenga comportamenti contrari alle finalità, ai valori, al presente statuto o ai regolamenti dell'associazione quali:
   a. Che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
   b. Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
   c. Che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

5. In tal caso, la revoca deve essere motivata e comunicata formalmente all'interessato. Avverso la revoca **è ammesso ricorso** all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione, che si pronuncerà in via definitiva alla prima convocazione utile.

6. Il socio è tenuto al versamento della **quota associativa annuale**, stabilita dall'Assemblea. La mancata corresponsione della quota entro il termine stabilito può comportare la decadenza dallo status di socio attivo.

7. Eventuali **dimissioni** da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e diventeranno operative con l'annotazione nel libro soci del recesso.

8. I soci receduti, decaduti od esclusi **non hanno diritto al rimborso** della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.

Art. 5 - Diritti ed obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno **pari diritti e doveri** all'interno dell'associazione.

   1.1. **Diritti dei soci:**
   a. partecipare alle attività promosse dall'associazione e usufruire dei relativi servizi;
   b. partecipare all'Assemblea dei soci, con diritto di voto su tutte le materie di sua competenza;
   c. essere informati in maniera tempestiva e trasparente sulle attività e le decisioni dell'associazione;
   d. proporre iniziative coerenti con le finalità associative;
   e. eleggere ed essere eletti negli organi sociali, se in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto. Nel caso di persone giuridiche private senza scopo di lucro, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

   1.2. **Doveri dei soci:**
   a) rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
   b) mantenere un comportamento conforme ai principi, ai valori e alle finalità dell'associazione;
   c) versare regolarmente la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea. Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti. Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.
   d) contribuire in modo attivo alla vita associativa e alla realizzazione delle attività dell'associazione;
   e) promuovere, anche verso l'esterno, l'immagine, la missione e le finalità dell'associazione.

2. L'associazione si impegna a garantire ai soci modalità di partecipazione inclusive e non discriminatorie, nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e uguaglianza.

Art. 6 - Organi dell'Associazione e loro funzioni

1. Gli **organi dell'Associazione** sono:

   - L'Assemblea dei Soci;
   - Il Consiglio Direttivo;
   - Il Presidente;
   - Il Vicepresidente
   - Il Tesoriere (se eletto);
   - Il Segretario (se eletto);

- Altri organi eventualmente necessari istituiti dal Consiglio Direttivo tra cui, a titolo esemplificativo: gruppi di lavoro tematici, comitati scientifici o artistici, consigli di programma.

2. La funzione degli organi sociali si espleta tramite la forma della riunione. Le riunioni degli organi sociali possono svolgersi anche in modalità telematica, purché sia garantita la possibilità di identificazione dei partecipanti, la libertà di espressione e il regolare svolgimento del dibattito e della votazione.

3. I verbali possono essere redatti e sottoscritti anche in formato elettronico e conservati su apposita piattaforma digitale, nel rispetto delle norme sulla conservazione dei documenti e sulla trasparenza.

4. Possono essere eletti negli organi associativi tutti i soci in regola con il versamento della quota, salvo diversa previsione contenuta nel regolamento interno o deliberata dall'Assemblea.

5. I membri degli organi sociali possono **essere revocati per giusta causa** con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art. 7 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è **l'organo sovrano dell'associazione**. Essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2. **L'Assemblea è detta ordinaria** quando si riunisce per:
   a. approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
   b. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto;
   c. deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
   d. esprimersi su eventuali ricorsi presentati dai soci in caso di esclusione o provvedimenti disciplinari;
   e. approvare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
   f. eleggere l'eventuale Revisore Unico dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti;
   g. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

   1.2.1. **Il quorum dell'Assemblea ordinaria** è valido in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
   1.2.2 **Le delibere dell'Assemblea ordinaria** sono approvate a maggioranza dei presenti.

3. **L'Assemblea è detta straordinaria** quando si riunisce per:
   a. approvare lo statuto e le sue modifiche;
   b. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
   c. deliberare la trasformazione, fusione, scissione o cessione dell'Associazione.

   3.3.1. **Il quorum dell'Assemblea straordinaria** è valido in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno della metà più uno dei soci aventi diritto.
   3.3.2. **Le delibere dell'Assemblea ordinaria relative alle modifiche dello statuto** sono approvate con il voto favorevole di almeno **due terzi dei soci presenti**.
   3.3.3. **Le delibere dell'Assemblea relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio**, così come quelle relative alla trasformazione, fusione, scissione o cessione sono approvate con con il voto favorevole di **almeno tre quarti (3/4) di tutti gli associati**, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Codice Civile.

4. **La convocazione** dell'Assemblea dei soci viene fatta dal Presidente dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci, in regola con il versamento della quota associativa. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta. La convocazione avviene almeno **8 giorni prima** della data fissata, tramite uno o più dei seguenti mezzi:
   - comunicazione scritta via e-mail;
   - affissione dell'avviso nella sede dell'associazione;
   - pubblicazione sul sito o canali ufficiali dell'associazione;
   - altro mezzo ritenuto idoneo a garantire l'informazione dei soci.

   L'avviso di convocazione deve contenere: data, ora e luogo dell'assemblea (e modalità online, se previste); indicazione della **prima e seconda convocazione**; l'**ordine del giorno** con indicazione di ordinarietà o straordinarietà della seduta. In caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita in **seconda convocazione**, da tenersi **almeno un'ora dopo** la prima, anche nello stesso giorno, purché specificata nell'avviso di convocazione.

5. Nelle Assemblee hanno **diritto al voto** tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa, secondo il principio del voto singolo. I soci minorenni sono ammessi al voto tramite gli esercenti la patria potestà. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

6. **La presidenza dell'Assemblea** è affidata al Presidente dell'Associazione ed in sua assenza al Vicepresidente o alla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

7. **I verbali** di ogni adunanza dell'Assemblea dei soci, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 8 - Consiglio Direttivo e sue funzioni

1. Il Consiglio Direttivo **è l'organo esecutivo** dell'associazione. È composto da un numero dispari di membri, compreso tra 4 e 8, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. **I membri del Consiglio Direttivo** sono eletti dall'Assemblea dei soci tra tutti i soci aventi diritto di voto e in regola con il pagamento della quota associativa. Restano in carica per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
   2.1 Possono essere soci dell'associazione i **soci fondatori**, ovvero coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, e i **soci ordinari**, ossia coloro che successivamente ne abbiano fatto richiesta e siano stati ammessi ai sensi del presente Statuto. Tutti i soci, fondatori e ordinari, hanno **pari diritti e doveri**, compreso il diritto di voto in Assemblea e l'elettorato attivo e passivo per le cariche associative.
   2.2 Nella composizione del Consiglio Direttivo può essere **riservato fino a un terzo (1/3) dei posti ai soci fondatori**, al fine di garantire la continuità dei principi ispiratori dell'Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza tra i soci previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.
   2.3 Qualora non vi siano soci fondatori disponibili o candidabili, tutti i posti del Consiglio Direttivo possono essere ricoperti da soci ordinari.
   2.4 **In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenza ingiustificate per almeno tre volte consecutive**, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, in mancanza, si rinvia alla successiva Assemblea per la nomina.
   2.5 Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.
   2.6 I sostituti così eletti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

3 Il Consiglio Direttivo **si riunisce per**:
- eleggere al suo interno il Presidente e, se previsto, il Vicepresidente e il Tesoriere;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre i bilanci e i regolamenti da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione, recesso e sull'esclusione dei soci, ove previsto;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- coordinare le attività associative, promuovere e realizzare i progetti e le iniziative coerenti con le finalità dell'associazione;
- proporre le linee guida e gli obiettivi operativi dell'associazione.

4 **Il quorum del Consiglio direttivo** è valido qualora intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.

5 **Le delibere del Consiglio direttivo** sono approvate a maggioranza dei presenti.

6 **La convocazione** del Consiglio direttivo viene fatta almeno due volte l'anno dal Presidente dell'associazione, o ogniqualvolta lo richieda il Presidente o almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione avviene almeno **8 giorni prima** della data fissata, tramite uno o più dei seguenti mezzi:
- comunicazione scritta via e-mail;
- affissione dell'avviso nella sede dell'associazione;
- pubblicazione sul sito o canali ufficiali dell'associazione;
- altro mezzo ritenuto idoneo a garantire l'informazione dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere: data, ora e luogo del consiglio (e modalità online, se previste) e l'**ordine del giorno**.

7 **La presidenza del Consiglio** è affidata dal Presidente stesso, al Vicepresidente o a una persona designata dal consiglio stesso.

8 **I verbali** di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente è la figura rappresentativa dell'associazione, **obbligatoriamente eletta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri**. Rappresenta legalmente l'associazione e ne porta la firma.
2. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, revoca o impedimento, ed è rieleggibile.
3. Compiti e funzioni:
   - convoca, stabilisce l'ordine del giorno e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
   - in casi di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva;
   - coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione
   - sovrintende all'attuazione delle decisioni prese dagli organi sociali;
   - firma gli atti ufficiali e cura la gestione ordinaria dell'associazione;
   - adotta provvedimenti urgenti, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima occasione utile;
   - cura i rapporti istituzionali con enti pubblici, privati e altre organizzazioni.
4. **Requisiti**: Il Presidente deve essere socio da almeno 12 mesi oppure, in caso di prima nomina, socio fondatore.
5. **In caso di dimissioni**, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e ne assume le funzioni pro tempore.
3. Collabora con il Presidente nello svolgimento delle funzioni istituzionali e organizzative.
4. **Requisiti**: Deve essere socio da almeno 6 mesi oppure, in caso di prima nomina, socio fondatore

Art. 11 - Il Tesoriere *(se eletto)*

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo **se ritenuto opportuno** e coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo.
2. Compiti e funzioni:
   - cura la tenuta della contabilità e l'aggiornamento dei libri contabili;
   - gestisce incassi e pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;
   - redige del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva.
   - opera su conti correnti dell'associazione previa delega.
3. **Requisiti**: Il Tesoriere deve essere socio da almeno 12 mesi oppure, in caso di prima nomina, socio fondatore. Il Tesoriere deve preferibilmente possedere esperienza o competenze in ambito amministrativo o contabile, da dichiararsi e verbalizzarsi al momento della nomina.

Art. 12 - Il Segretario *(se eletto)*

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo **se ritenuto opportuno**, e supporta gli organi sociali nella gestione documentale e organizzativa.
2. Compiti e funzioni:
   - Redige e conserva i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
   - Cura la convocazione degli organi sociali;
   - Provvede alla tenuta e l'aggiornamento dei libri dei soci;
   - Gestisce la comunicazione interna e l'archivio dell'associazione;
   - Collabora con il Presidente nell'organizzazione delle attività.
3. **Requisiti**: Il Segretario deve essere socio da almeno 3 mesi oppure, in caso di prima nomina, socio fondatore. Deve avere dimestichezza con strumenti informatici e comunicativi, e preferibilmente esperienza organizzativa.

Art. 13 - Libri sociali

1. L'associazione tiene i seguenti libri:
   a. libro dei soci;
   b. libro dei volontari (se presenti in modo stabile);
   c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e. eventuale libro del Revisore o del Collegio dei Revisori, se nominati.

2. I suddetti libri potranno essere tenuti sia in modalità fisica che in modalità intangibile tramite idonea piattaforma di conservazione in cloud, purché la piattaforma garantisca sicurezza, tracciabilità, accesso controllato e conservazione dei dati a norma di legge.

Art. 14 - Strumenti digitali e piattaforme online

1. L'associazione può dotarsi di strumenti digitali e piattaforme online per la gestione della comunicazione interna, della documentazione, delle convocazioni, delle votazioni, dei libri sociali e dei bilanci. L'adozione di strumenti cloud non esonera dal rispetto dei principi di trasparenza, sicurezza e accessibilità per tutti i soci. L'utilizzo di strumenti digitali sarà disciplinato dal Regolamento interno.
2. Il trattamento dei dati personali è svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e secondo quanto indicato nell'informativa allegata al Regolamento interno.

Art. 15 - Risorse economiche e fondo comune

1. L'associazione **si finanzia attraverso**:
   a. Quote e contributi degli associati;
   b. Contributi, eredità, donazioni e legati;
   c. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documenti programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
   d. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
   e. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
   f. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
   g. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
   h. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
   i. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
   j. Fondi derivanti da bandi e progetti;
   k. Raccolte fondi e altre attività di autofinanziamento;
   l. Sponsorizzazioni tecniche ed economiche.

2. Il **fondo comune**, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 - Esercizio Sociale

1. A partire dall'anno solare 2025 l'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, pertanto l'esercizio sociale dell'anno 2025 avrà una durata di soli 5 (cinque) mesi dal 01/05/2025 al 31/08/2025 anziché dal 01/05/25 al 31/12/25 e il successivo avrà durata dal 01/09/25 al 31/08/26.
2. Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei soci.
3. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro sei mesi.
4. Il rendiconto economico-finanziario può essere redatto, archiviato e reso consultabile anche in formato digitale attraverso piattaforme cloud, fermo restando l'obbligo di trasparenza e tracciabilità dei dati.

Art. 17 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Il rendiconto annuale dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione o in specifica piattaforma online negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, potrà prenderne visione.

I documenti sociali possono essere pubblicati o resi disponibili anche attraverso una piattaforma cloud dell'associazione, riconosciuta come sede virtuale per la consultazione, in alternativa o in aggiunta al deposito fisico presso la sede legale.

3. Le convocazioni possono essere inviate con ogni mezzo ritenuto idoneo a garantire l'informazione dei soci, inclusi strumenti telematici, e-mail, gruppi social riservati, newsletter o bacheche online.
4. Il socio che desidera avere copia dei documenti sociali potrà farne richiesta al Consiglio Direttivo in forma scritta facendosi carico delle relative spese. Il Consiglio Direttivo entro 20 giorni dalla richiesta fornirà copia dei documenti sociali presso la sede dell'Associazione o tramite accesso a specifico file conservato in piattaforma online. Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'accesso ai documenti in formato digitale tramite link riservato, cartella condivisa o altre modalità protette, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 18 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente di cui all'art.45 c.1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 D.Lgs 117/2017.

Art. 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle normative in materia di associazionismo.
2. Ogni disposizione statutaria si intende automaticamente adeguata e modificata in funzione di eventuali cambiamenti normativi introdotti dal Codice del Terzo Settore e dai relativi regolamenti attuativi, senza necessità di modifica formale del presente statuto, salvo diversa previsione di legge.

Sottoscritto a Modigliana il giorno 12/10/2025 [redacted] **in n. 4 copie**

Soci fondatori:

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Firma
1. Rosa Grasso	GRSRSO91C46L400Y	
2. Arianna Michelini	MCHRNN00A60D458C	
3. Linda Valtancoli	VLTLND88B42D458L	
4. Lucia Fabbri	FBBLCU99S46D458R	
5. Daniel Dotti Francioni	DTTDNL98C15D458C.	

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA
Registrato il 14/10/25 al N. 571
Serie 3 per € 0,00
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

Modigliana, 12/10/2025

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

dell'Associazione di Promozione Sociale "Agrourbana APS"

L'anno 2025, il giorno 12 del mese di Ottobre, alle ore 10:45, presso il Podere Panigheto, si è riunita, su regolare convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Agrourbana APS", con sede in Modigliana, per deliberare sulle modifiche statutarie richieste ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente dell'Associazione, Rosa Grasso, assume la presidenza dell'Assemblea e nomina Segretario Arianna Michelini.

Constatata la presenza di n. **12 *soci su n. 15*** aventi diritto al voto, **l'Assemblea è validamente costituita** ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale e può quindi deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto ai rilievi dell'Ufficio RUNTS;
2. Approvazione delle modifiche agli articoli 1, 3, 4, 7 e 8 dello Statuto sociale;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente illustra:

che le modifiche proposte hanno carattere di adeguamento formale e sostanziale al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle osservazioni formulate dall'Ufficio Regionale RUNTS, in particolare:

- all'art. 1: inserimento dell'acronimo APS e precisazione sull'uso subordinato all'iscrizione al RUNTS (art. 35, co. 5 CTS);
- all'art. 3: integrazione delle attività di interesse generale con riferimento alla lett. q) dell'art. 5 CTS (alloggio sociale), se pertinente;
- all'art. 4: precisazione sulle categorie di soci e sul limite per gli enti associati ai sensi dell'art. 35, co. 3 CTS;
- all'art. 7: adeguamento dei quorum deliberativi per le modifiche statutarie e lo scioglimento (art. 21 c.c. e Circolare MLPS n. 20/2018);

- all'art. 8: riformulazione della composizione del Consiglio Direttivo nel rispetto del principio di democraticità (art. 26 CTS).

Delibera

L'Assemblea, dopo ampia discussione,
delibera all'unanimità di:

1. **approvare integralmente le modifiche statutarie** come da testo allegato al presente verbale, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. **demandare il Presidente alla registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.**
3. **demandare al** Presidente di depositare presso l'Ufficio Regionale RUNTS l'istanza di aggiornamento dell'iscrizione, allegando il nuovo Statuto e ogni altro documento richiesto.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11:58.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea Rosa Grasso

Il Segretario Arianna Michelini

AGROURBANA APS
C.F. 92103220403
Piazza Pretorio 6
47015 Modigliana FC
info@agrourbana.it

DIREZIONE PROVINCIALE DI: RAVENNA

UFFICIO TERRITORIALE DI: FAENZA

Registrazione di Atto Privato

Il 14/10/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGL , serie 3 , numero 571

data di stipula: 12/10/2025

ident.vo telematico: TGL25L000571000ZH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92103220403

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92103220403				

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00 Imposta di Bollo: 0,00 Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00 Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: